



*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n./P/03/
Cod. L3/H46A3
Cod. NP/dt

000345

Roma,

- 6 MAR. 2003

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Norme di deontologia professionale: nuovo articolo

Si informa che questo Consiglio, nella propria seduta del 27 febbraio scorso, ha approvato l'inserimento nelle vigenti norme di deontologia professionale di un articolo che, in attesa del nuovo codice deontologico, ha assunto provvisoriamente il numero 8bis.

La necessità del nuovo articolo deriva dall'esigenza di tutela dell'affidamento della clientela sorta a seguito dell'emanazione del D.P.R. 328/01 e delle modificazioni dallo stesso apportate alla disciplina degli ordinamenti di talune professioni e, in particolare, della categoria rappresentata.

Infatti, si ritiene che le nuove disposizioni rendano indispensabile una maggiore chiarezza nell'assunzione di incarichi professionali, anche e soprattutto alla luce delle competenze generali e settoriali riferite alle Sezioni A e B.

Nell'allegare il testo dell'articolo in argomento, si rammenta che l'eventuale approvazione dello stesso da parte degli Ordini costituisce provvedimento formale di recepimento, ma non costituisce atto necessario per la sua applicazione, che è immediata e valida su tutto il territorio nazionale una volta adottato dal Consiglio Nazionale.

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE/SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)

All.: c.s.

ALLEGATO

NORME DEONTOLOGICHE

Art.8 bis - Al fine di tutelare l'affidamento della clientela, l'architetto, ove iscritto ad uno o più Settori della Sezione A o B, si avvale, in tutti i suoi rapporti con i terzi, del titolo professionale di "Architetto", ovvero del titolo corrispondente al o ai Settori della Sezione in cui è iscritto.